



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

**Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

- I n d i c e -

Art. 1	Finalità
Art. 2	Presupposto dell'imposta
Art. 3	Comunicazione
Art. 4	Base imponibile dei fabbricati
Art. 5	Riduzione per i fabbricati inagibili ed inabitabili
Art. 6	Definizione di area edificabile
Art. 7	Definizione del valore delle aree edificabili
Art. 8	Indennità di espropriazione
Art. 9	Definizione di fabbricato
Art.10	Esenzioni
Art.11	Determinazione delle aliquote
Art.12	Determinazione dell'imposta
Art.13	Riduzione e detrazione d'imposta
Art.13 bis	Aiuti in favore delle coppie giovani
Art.14	Accertamento e controllo
Art.15	Accertamento con adesione del contribuente
Art.16	Versamento dell'imposta
Art.17	Riscossione
Art.18	Sanzioni
Art.18 bis	Compensi incentivanti al personale addetto
Art.19	Norme finali

Art.1
Finalità

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ed integra la specifica disciplina legislativa in materia .

Art.2
Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa , così come definito dall'art.1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3
Comunicazione

I soggetti passivi individuati dall'art.3 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504 comunicano all'Ufficio tributi del Comune il possesso degli immobili di cui al comma 2 dell'art.1 del citato decreto legislativo, ubicati nel territorio comunale, con esclusione di quelli esenti ai sensi dell'art.7 dello stesso decreto legislativo, entro il termine di scadenza del pagamento della 1^a rata dalla data dell'acquisto, anche per mortis causa, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

La comunicazione è resa direttamente presso l'Ufficio tributi del Comune dagli interessati o da loro rappresentanti legali o da persone appositamente delegate, ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questa ipotesi la comunicazione si considera avvenuta alla data di spedizione.

La comunicazione deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo, ivi compreso il codice fiscale, nonché i dati dell'immobile con gli estremi catastali; essa è valida anche per gli anni successivi salvo variazioni concernenti il possesso degli immobili sopracitati da comunicarsi all'ufficio tributi del Comune, a cura dei soggetti interessati, nel termine di 60 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione stessa.

A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema

di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Resta fermo l'obbligo di presentazione della comunicazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Art.4
Base imponibile dei fabbricati

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

- 34 per la categoria C/1
- 50 per il gruppo D e la categoria A/10
- 100 per i gruppi A - B - C, escluso il gruppo catastale C/1.

Per i fabbricati classificati al gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art.5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 504 , la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili , aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.

Art.5
Riduzione per i fabbricati inagibili ed inabitabili

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

Il proprietario può chiedere con istanza in carta semplice che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale, previo versamento della somma di € 51,65 per spese di istruttoria e sopralluogo. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai

sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Art.6

Definizione di area edificabile

Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi dello stesso, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Nel caso di ristrutturazione di un fabbricato, così come previsto dalla vigente normativa, l'area di risulta è considerata area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero dal momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, se antecedente a tale data.

L'Ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del piano regolatore generale con le lettere (esempio : B - residenziali di completamento; C - residenziali di espansione; D - produttive, etc.).

Le aree fabbricabili si dividono in:

- a) aree inedificate;
- b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali le aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% della capacità edificatoria restante;
- c) aree in corso di edificazione , intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.

Art.7

Definizione del valore delle aree edificabili

Il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, così come verrà determinato annualmente dall'Ufficio

tecnico comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art.8

Indennità di espropriazione

In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di espropriazione, l'indennità corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata.

Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella derivante dal calcolo sulla base imponibile determinabile dalla indennità di espropriazione, oltre alla indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari alla maggiore somma corrisposta all'espropriato.

Art.9

Definizione di fabbricato

Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero al momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

Art.10

Esenzioni

In aggiunta alle esenzioni previste dall'art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, sono esenti anche gli immobili, ubicati nel territorio comunale, posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati

esclusivamente ai compiti istituzionali.

La esenzione di cui all'art.7, comma 1, lettera i) del citato decreto legislativo, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art.11

Determinazione delle aliquote

L'aliquota è fissata dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.

Art.12

Determinazione dell'imposta

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune, di cui all'art.11.

Art.13

Riduzione e detrazione d'imposta

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commi 1, 3, 4 e 2 (quest'ultimo quale risulta modificato dall'art. 1 comma 173 lettera b) della legge 296 del 27.12.2006), sono considerate abitazioni principali, intendendosi per tali, salvo prova contraria, quelle di residenza anagrafica. Sono altresì considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado. Tale circostanza va documentata mediante deposito presso l'Ufficio tributi Sezione ICI del Comune di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dell'immobile.

Le pertinenze delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, godono delle medesime riduzioni dell'unità immobiliare. Nel caso di pertinenze di abitazioni principali, concesse in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado, le stesse godono delle medesime agevolazioni dell'unità immobiliare. Tale condizione deve essere specificata contestualmente alla dichiarazione

di cui al primo comma. Le riduzioni e le detrazioni scaturenti dalla concessione di immobili in uso gratuito a parenti ed affini hanno decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.

Si intendono per pertinenze il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o comunque un altro edificio o complesso immobiliare ad una distanza non superiore a metri 100.

La detrazione per abitazione principale è fissata in € 103,29 salvo diverso importo che può essere determinato annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in uno con la determinazione delle aliquote.

E' altresì attribuzione del Consiglio Comunale stabilire annualmente eventuali ulteriori abbattimenti per la sola prima abitazione, in base al reddito ed al nucleo familiare del contribuente.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) di cui all'art.10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 godono della riduzione del 50% del tributo.

Art.13 bis

Aiuti in favore delle coppie giovani

Al fine di fornire aiuti in favore delle giovani coppie e di incrementare le nascite, la detrazione per abitazione principale di cui al precedente art.13, comma 4, viene elevata a € 206,50, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di celebrazione del matrimonio.

Hanno diritto alla detrazione di cui al 1° comma le nuove coppie di coniugi che non abbiano superato i 40 anni d'età, che non siano in possesso di ulteriori immobili e/o diritti reali di godimento e che abbiano un reddito familiare non superiore a €20.000,00.

Tale reddito è da intendersi quello imponibile ai fini IRPEF e riferito all'anno di imposta successivo alla data di celebrazione del matrimonio.

La richiesta per accedere al beneficio di cui al primo comma dovrà essere, a pena di inammissibilità, presentata entro il 31 dicembre dell'anno di celebrazione del matrimonio.

Il beneficio di cui al presente articolo può essere fruito per un periodo massimo di cinque anni, previa riproposizione annua dell'istanza e permanenza degli altri requisiti richiesti. In quest'ultimo caso il reddito da prendere in considerazione sarà quello dell'anno d'imposta.

Art.14

Accertamento e controllo

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, meglio specificate nel provvedimento del Sindaco n.4 del 22/03/2007.-

Nel caso di errori di accertamento, imputabili al contribuente o all'Ufficio Tecnico Erariale, sarà riconosciuta, una volta effettuata la rettifica catastale, la retroattività della nuova rendita attribuita, con decorrenza dalla data di presentazione della originaria dichiarazione di primo accertamento.-

La Giunta Comunale fissa annualmente i criteri selettivi ai fini della formazione delle liste di controllo dei soggetti passivi del tributo.

L'Ufficio Tributi del comune per l'attività accertatrice può:

- invitare i contribuenti a esibire atti e documenti interessati ai fini dell'accertamento;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie riguardanti l'accertamento;
- richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenuti utili;
- collegarsi con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze ed altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La polizia municipale e gli altri uffici comunali collaborano con l'ufficio tributi nell'attività accertatrice, inviando allo stesso tutte le notizie utili, in loro possesso, relative al verificarsi del presupposto d'imposta.

Con Provvedimento del Sindaco è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ivi compresa quella di emanazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione.

Art.15

Accertamento con adesione del contribuente

L'accertamento delle imposte comunali sugli immobili può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio tributi del Comune anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'Ufficio tributi, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire, specificando il giorno e il luogo della comparizione, per definire l'accertamento con adesione.

A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell'art.21 del D.Lgs.31.12.1992, n.546 è sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della sospensione dei termini per impugnare è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate. Essa è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza.

Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'Ufficio tributi o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della definizione.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dal precedente art.14 comma 1, se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare una maggiore imposta, superiore al 50% di quella definita, e comunque non inferiore a €51,65.

A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascuno tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 5. Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire

all'ufficio tributi del comune la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Le somme non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo secondo le disposizioni del successivo art.17.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme contenute nell'apposito regolamento per l'accertamento dei tributi con adesione del contribuente, ove non contrastanti.-

Art.16 Versamento dell'imposta

L'imposta autoliquidata ai sensi degli artt. 14 e 15 è versata in due rate semestrali nei termini stabiliti dall'art. 10, 2° comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo modificato dall'art. 1 comma 13 del D.Lgs. 223 del 04.07.2006, convertito in legge 248 del 04.08.2006, che, pertanto, hanno scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre di ciascun anno.

I versamenti possono essere effettuati:

- a) mediante versamento sul c/c postale n. 12451936 intestato a Comune di Misilmeri – Servizio di tesoreria – ICI;
- b) on –line sul sito www.poste.it ;
- c) mediante modello F/24.

Il contribuente può effettuare il pagamento dell'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno del relativo anno d'imposta.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento, in unica soluzione, entro il 16 dicembre dell'anno d'imposta con applicazione degli interessi nella misura del 3% (comma 4 bis D.L. 16/93, convertito, con modificazioni, nella legge n. 75/93), senza applicazione di sanzioni.

Art.17 Riscossione

Le somme indicate negli avvisi di accertamento o negli avvisi di liquidazione non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dei predetti avvisi sono rimosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Nel caso di riscossione coattiva il Funzionario Responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art.18 Sanzioni

Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni indicate negli artt.13 e 14 del D.Lgs. n.472 del 18.12.1997 e meglio specificate nel provvedimento del Sindaco n 4 del 22/03/2007.-

Art.18 bis Compensi incentivanti al personale addetto

(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 06/03/2012)

Ai fini del potenziamento delle attività, ai sensi dell'art. 59 lettera p) del D.Lgs. n. 446/97, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, sia di ruolo che non di ruolo, che collabori al recupero degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.-

L'importo delle risorse destinate ai compensi incentivanti, comprensivo degli oneri contributivi previdenziali a carico dell'Ente, è calcolato sulle somme effettivamente incassate a seguito dell'attività di accertamento e riscossione posta in essere dall'Area Servizi tributari.-

L'ammontare effettivo percentuale delle risorse destinate ai compensi incentivanti di cui al comma 1 è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e non potrà comunque superare l'otto per cento degli importi effettivamente incassati nell'anno di riferimento.- Ove gli importi effettivamente incassati dovessero essere superiori a 400.000,00 euro, l'ammontare effettivo delle risorse destinate ai compensi incentivanti non potrà superare, per la parte eccedente i 400.000,00 euro, il quattro per cento delle ulteriori somme incassate.-

I compensi incentivanti sono ripartiti tra il personale interessato con provvedimento motivato del funzionario responsabile dell'Area Servizi tributari, salvo che per la quota a lui spettante per la quale provvede la Giunta comunale.

Art.19 Norme finali

Il presente regolamento esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2007.-

Entrata in vigore del regolamento e delle modifiche ad esso successivamente apportate

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/1999, dopo il riscontro tutorio positivo da parte della sezione centrale del CO.RE.CO. (decisione n. 1433/1085 del 18/02/1999), è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 23/02/1999 al 10/03/1999, ed è entrato in vigore il 11/03/1999, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 28/11/2000 sono state successivamente apportate modifiche agli articoli 13 e 14 del regolamento.- La predetta deliberazione n.87/2000, sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 22/12/2000, essendo decorsi venti giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi, senza che la sezione centrale del CO.RE.CO. abbia comunicato di aver adottato provvedimento di annullamento.- Ad intervenuta esecutività, la citata deliberazione n.87/2000 è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 02/01/2001 al 17/01/2001.- Le norme modificate sono entrate in vigore il 18/01/2001, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione. -

Con deliberazione della C.S. n. 99 del 31 agosto 2004, immediatamente esecutiva, è ulteriormente modificato, limitatamente all'art. 16. Il presente regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 13 settembre al 28 settembre 2004 ed è divenuto esecutivo il giorno successivo alla data della scadenza della predetta ripubblicazione e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/03/2007 è stato ancora una volta modificato. Il presente regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 24/04/2007 al 09/05/2007. E' divenuto esecutivo il 10/05/2007.

Con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 06/03/2012 sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento.- Ad intervenuta esecutività, la citata deliberazione n.11/2012, unitamente al testo aggiornato del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 04/04/2012 al 19/04/2012.- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 20/04/2012, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-
